

COMUNE DI GIAGLIONE

PROVINCIA DI TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

OGGETTO :

Imposta Unica Comunale (IUC) anno 2017. Approvazione Piano Finanziario e relative tariffe componente TA.R.I.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventinove**, del mese di **marzo**, alle ore **18** e minuti **00**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, previ avvisi partecipati nelle forme di legge, il Consiglio comunale, in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, sessione ORDINARIA, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PAINI EZIO	SINDACO	X	
BRANCATO ANTONINO	CONSIGLIERE		X
GIORS MONICA in Abba'	CONSIGLIERE	X	
DEYME SANDRO	CONSIGLIERE	X	
PERRONE BARBARA	CONSIGLIERE		X
CAMPO BAGATIN ENZO	CONSIGLIERE	X	
SIBILLE DANIELA in Porru	CONSIGLIERE	X	
BELLETTU LUCA	CONSIGLIERE	X	
GAGLIARDI MONICA	CONSIGLIERE	X	
RONCIL ROBERTO	CONSIGLIERE	X	
POZZATO ENRICO	CONSIGLIERE	X	
Totale		9	2

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco, sig. PAINI EZIO.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BORODAKO dr. Alessandro.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Deliberazione del C.C. n. 4 del 29/03/2017

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) anno 2017. Approvazione Piano Finanziario e relative tariffe componente TA.R.I.

Il Sindaco illustra l'argomento con dettagliata documentazione e riferimento che attesta la virtuosità del Comune di Giaglione in materia di raccolta e conferimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 1, c. 639 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità), ha istituito, a decorrere dal primo gennaio 2014, l'imposta unica Comunale (I.U.C.) composta dall'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) e la tassa sui rifiuti (TA.R.I.), quest'ultima destinata a coprire i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Preso atto che, in base a quanto disposto dall'art. 1, c. 651, 652 e 653, della L. 147/2013, nella commisurazione delle tariffe si tiene conto dei criteri contenuti nel D.P.R. n. 158/1999 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti. Nella determinazione delle tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Tenuto conto della suddivisione dell'articolo 1 della L. n. 147/2013 nei commi da n. 641 a 668 per la componente della tassa rifiuti (TA.R.I.) e dai commi n. 682 al 704 per la disciplina generale delle componenti Tari e Tasi;

Premesso che la TA.R.I. ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, c. 667 e 668 della L. 147/2013;

Visto l'art. 1 c. 26 della Legge n. 208/2015, comma modificato dall'art. 1 c. 42 lett. a) della Legge di stabilità 2017 n. 232/2016, che prevede per gli anni 2016 e 2017 la sospensione degli aumenti dei tributi rispetto ai valori deliberati per il 2015 al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria; tale sospensione non si applica alla Tassa sui rifiuti;

Considerato che la tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, c. 683 della L. 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visto il Decreto Milleproroghe - D.L. n. 244/16 art. 5, c. 11 - il quale stabilisce che, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo [151](#) del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo [1](#) della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#).

Ritenuto doveroso, pertanto, approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) redatto dal gestore del servizio ACSEL S.p.A., per la parte riguardante il Comune di Giaglione, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione, dal quale si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € **80.972,22** al netto dei ricavi derivanti dalla raccolta differenziata.

Vista la Deliberazione dell'Assemblea Consortile del Consorzio Ambientale Dora Sangone (CADOS) n. 2/17 del 24.02.2017 ad oggetto "Approvazione Piani Finanziari 2017";

Preso atto che le tariffe sono articolate per utenze domestiche e utenze non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

Premesso che:

il Comune di Giaglione, non disponendo di un metodo di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, sulla base della normativa sopra descritta ha provveduto a determinare le tariffe del tributo sui rifiuti commisurando le stesse alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte:

- basandosi sui criteri presuntivi previsti dal D.P.R. 158/1999 e nel rispetto del principio "chi inquina, paga";

- modificando alcuni coefficienti sulla base della effettiva realtà socio economica e produttiva del comune stesso secondo gli stessi criteri utilizzati per la determinazione delle tariffe per l'anno 2016;

- adottando gli stessi coefficienti in alcuni casi nei limiti del 50 per cento inferiori ai minimi o superiori ai massimi ai sensi dell'art. 1 c. 652 della L. 147/2013 così come modificato dall'art. 2, c. 1, lett. e-bis del D.L. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 68/2014 e successivamente dall'art. 1 c. 27 lett.a) della L. n. 208/2015;

- il riparto dei costi fissi e variabili, definiti con il piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, fra le utenze domestiche e non domestiche è stato effettuato sulla base delle superfici in applicazione dell'art 6 D.P.R. 158/1999;

Nel Comune di Giaglione si rileva la seguente situazione abitativa, con **356** utenze relative a non residenti e abitazioni tenute a disposizione, rispetto ad un totale complessivo di **603** utenze domestiche.

Altresì i nuclei familiari residenti con un unico occupante sono **108**. A seguito di simulazioni contabili, ai fini della determinazione delle tariffe, si è provveduto ad attribuire per tali **356** un coefficiente minimo pari a due occupanti per la parte fissa e per la parte variabile, come stabilito dal decreto 158/99, ad eccezione delle utenze ubicate fuori dalla zona servita oltre i 1000 m. di distanza, pari a n. 108, per le quali è stato abbinato un coefficiente pari a 1 occupante. Si evidenzia che per le utenze domestiche sono stati applicati i coefficienti minimi sia di parte fissa che di parte variabile. Utilizzando tale criterio la commisurazione delle tariffe ha consentito di non penalizzare troppo l'utenza non residenziale senza peraltro acuire eccessivamente il carico tributario sulle utenze residenziali. Si è provveduto inoltre ad applicare la sola tariffa di parte fissa alle pertinenze delle abitazioni;

Per le utenze non domestiche, che rappresentano per il Comune di Giaglione una percentuale minima rispetto al totale delle utenze, si è provveduto ad attribuire per talune categorie, coefficienti ad-hoc al fine di moderare l'impatto economico del tributo sulle attività stesse presenti sul territorio comunale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 662 e 663 della L. n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, e che tale tariffa giornaliera è disciplinata dall'art. 17, Capo IV, del Regolamento - approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 24.07.14 e modificato con deliberazione di CC n. 8 del 28.07.15 - ed è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%;

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, c. 688 della L. n. 147/2013 e ai sensi dell'art. 21, c. 3, capo IV, del Regolamento approvato dal C.C. con deliberazione n. 15/14 del 24/07/2014 e modificato con deliberazione di CC n. 8 del 28.07.15, in merito ai termini di riscossione della tassa, le scadenze di

versamento per l'anno di riferimento sono stabilite in n. 3 rate, scadenti rispettivamente il 31 luglio, 31 ottobre 2017 e 31 gennaio 2018 o versamento in unica soluzione con scadenza il 31 ottobre 2017;

Vista, infine, la delibera di G.C. n. 32/14 del 27.06.2014 nella quale la Sig.ra FUMAGALLI Gabriella, viene nominata Responsabile dell'imposta unica comunale (I.U.C.) della quale la TA.RI. è una componente;

Preso atto che l'adozione del presente atto rientra, tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, della L. n. 147/2013;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell'area amministrativa/economico-finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Atteso che il Segretario comunale ha svolto l'attività di assistenza giuridico amministrativa;
Sentiti gli interventi:

RONCIL: "Si riconfermano le osservazioni fatte l'anno precedente, di anno in anno la delibera non cambia. Manca un tentativo di migliorare la situazione raccolta rifiuti con ricerca e analisi di possibili nuove funzioni; il Comune non intende applicare la tariffa corrispettiva".

SINDACO: La virtuosità ed il contenimento sono dovuti anche alla presenza di ulteriori cassonetti; in più c'è da considerare la raccolta di ramaglie nonché le modalità garantistiche del conferimento.

GAGLIARDI: "E' diminuita la cifra perché risultano chiusi due locali commerciali. Non ci sono miglioramenti. Desertificazione commerciale. Occorre approfondire e verificare la possibile, eventuale compensazione dovuta per conferimento in discarica da ditta di Almese".

Con votazione palese, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti n. 9

Votanti n. 9

Astenuti n. = =

Favorevoli n. 6

Contrari n. 3 (Ronsil – Gagliardi – Pozzato)

DELIBERA

1. di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare l'allegato Piano Economico Finanziario (PEF) per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) redatto dal gestore del servizio ACSEL S.p.A. e successivamente approvato dal CADOS, per la parte riguardante il Comune di Giaglione, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dal quale si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 80.972,22, al netto dei ricavi derivanti dalla raccolta differenziata.

3. Di determinare per l'anno 2017 le seguenti tariffe della tassa rifiuti:

<u>UTENZE DOMESTICHE</u>	Descrizione Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/pers/anno)
Famiglie con 1 componente	0,262470	42,71
Famiglie con 2 componenti	0,306215	49,83
Famiglie con 3 componenti	0,337462	42,71
Famiglie con 4 componenti	0,362459	39,15
Famiglie con 5 componenti	0,387456	41,29
Famiglie con 6 o più componenti	0,406204	40,34
Non residenti e locali tenuti a disposizione	0,306215	49,83
Superfici domestiche accessorie – pertinenze	0,337462	----

UTENZE NON DOMESTICHE - COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	TOT.
------------------------------	------------------------------------	--	-------------

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,053735	0,424814	0,478549
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,070592	0,609912	0,680504
3	Stabilimenti balneari	0,066378	0,525960	0,592338
4	Esposizioni, autosaloni	0,045306	0,359069	0,404375
5	Alberghi con ristorante	0,140131	0,889075	1,029206
6	Alberghi senza ristorante	0,084290	0,757585	0,841875
7	Case di cura e riposo	0,105362	0,828387	0,933749
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,119059	0,940660	1,059719
9	Banche ed istituti di credito	0,061110	0,483479	0,544589
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,116952	0,922453	1,039405
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,160150	1,259270	1,419420
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,109576	0,859743	0,969319
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,122220	0,958866	1,081086
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,095879	1,011462	1,107341
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,114844	1,011462	1,126306
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,509952	2,022924	2,532876
17	Bar, caffè, pasticceria	0,383517	2,022924	2,406441
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,250761	2,022924	2,273685
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,274995	2,165540	2,440535
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,638493	5,028989	5,667482
21	Discoteche, night club	0,172794	1,360416	1,533210

4. di rilevare che per l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100% come previsto dall'art. 17, Capo IV, del Regolamento vigente;

5. di dare atto che l'art. 1, c. 666 della L. n. 147/2013 fa salva l'applicazione del tributo Tefa per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504), nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino. Tributo quest'ultimo che dovrà essere riversato nelle casse della stessa nei termini stabiliti;

6. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017 in base alla speciale previsione normativa (art. 1, c. 169, della L. n. 296 del 2006) che, riprendendo la norma introdotta dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, allinea il termine ultimo utile alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Ed invero ove le deliberazioni concernenti le determinazioni tariffarie sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il termine innanzi indicato, *"hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

7. di rilevare che, ai sensi dell'art. 1, c. 688 della L. n. 147/2013 e ai sensi dell'art. 21, c. 3 del Regolamento comunale vigente, in merito ai termini di riscossione del tributo sono state stabilite le

scadenze di versamento per l'anno di riferimento in tre rate, scadenti il 31 luglio, 31 ottobre 2017 e 31 gennaio 2018 o versamento in unica soluzione con scadenza il 31 ottobre 2017;

8. di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, viene dato mandato al responsabile del servizio di predisporre l'elenco e gli avvisi di pagamento da inviare ai contribuenti in tempo utile per le scadenze delle rate previste utilizzando la più idonea forma di pagamento tra il Mod. F24 o bollettino di conto corrente postale; gli avvisi di pagamento devono contenere l'importo dovuto distintamente per la componente tributo sui rifiuti ed tributo Tefa, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000;

9. di dare atto che il presente provvedimento ha ottenuto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL 267/2000 e s.m.i., i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile dal responsabile dell'area amministrativa/economico-finanziaria e che il Segretario comunale ha svolto attività di assistenza giuridico amministrativa;

10. di inviare telematicamente la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze tramite il portale messo a disposizione, nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa e di darne opportuna pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ai fini della trasparenza;

SUCCESSIVAMENTE

Il Consiglio comunale con una seconda e distinta votazione resa in forma palese che dà il seguente esito:

Presenti n. 9

Astenuti n. = =

Favorevoli n. 6

Contrari n. 3 (Ronsil – Gagliardi – Pozzato)

Dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PAINI EZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BORODAKO dr. Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale di Giaglione attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 30/03/2017 al _____ n. _____ Registro Pubblicazione, così come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Giaglione, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BORODAKO dr. Alessandro

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Giaglione, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BORODAKO dr. Alessandro)

Il sottoscritto Segretario Comunale di GIAGLIONE, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio telematico comunale per quindici giorni consecutivi dal 30/03/2017 al _____, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, senza reclami.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000).
- E' divenuta definitivamente esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORODAKO dr. Alessandro
